



Ayming Lab
ayminglab@ayming.com



Paolo Intini
Responsabile Ayming Lab
#SpreadingKnowledge
pintini@ayming.com



Paola Casoni
Director
Innovation & Fiscal
pcasoni@ayming.com

Ayming Italia
www.ayming.it
Via Roberto Lepetit, 8
20124 Milano
+39 02 80583223

5 Giugno 2020

Transizione 4.0 e credito di imposta: le novità del decreto attuativo

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0, con l'obiettivo di avviare la nuova politica industriale del Paese e sostenere una veloce ripresa dell'economia dopo l'emergenza Covid-19.

Con il Piano vengono stanziati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che punteranno su innovazione, R&D, investimenti green, design e formazione 4.0.

Nello specifico, il Decreto ha ad oggetto il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, design e innovazione estetica, dando dunque attuazione alle relative disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Art. 1, commi 198-208, Legge n. 160/2019).

Di seguito le principali misure:

Aliquote del credito di imposta

La Legge di Bilancio per il 2020 aveva previsto il passaggio dal previgente metodo di calcolo incrementale al metodo volumetrico.

Attualmente, il credito di imposta è pertanto riconosciuto con le seguenti aliquote:

- 12% per spese in ricerca e sviluppo, entro il limite massimo di € 1,5 milioni per periodo di imposta;

- 6% per spese in innovazione tecnologica, entro il limite massimo di € 1,5 milioni per periodo di imposta;
- 10% per le spese in innovazione digitale, entro il limite massimo di € 1,5 milioni per periodo di imposta;
- 6% per le attività di design e ideazione estetica, entro il limite massimo di € 1,5 milioni per periodo di imposta.

Ricerca e sviluppo

L'art. 2 del decreto precisa le definizioni di attività di ricerca e sviluppo ammissibili nei seguenti termini:

- Attività di ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, anche senza un'applicazione a breve termine da parte dell'impresa (a titolo di esempio: schemi, diagrammi esplicativi, teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti da lavori sperimentali e teorici);
- Ricerca industriale: lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili applicazioni delle nuove conoscenze o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di un obiettivo pratico predeterminato (es. modelli di prova atti a verificare sperimentalmente ipotesi di partenza);
- Sviluppo sperimentale: lavori sistematici basati sulle conoscenze attuali svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o al miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti, che non derivino da un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore di riferimento (es. prototipi).

Sono rilevanti le attività di ricerca e sviluppo tali da perseguire un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico effettuate:

- in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegue l'avanzamento/il progresso delle conoscenze generali, anche se non lo realizza pienamente;

- per raggiungere i livelli di progresso scientifico o tecnologici già raggiunti o tentati da altri soggetti ma che non sono pubblici o disponibili per l'impresa (es. perché coperti da segreto aziendale);
- contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti

Innovazione tecnologica

Il successivo art. 3 specifica che sono da intendersi di innovazione tecnologica tutte le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti, beni materiali e immateriali o servizi, o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Sono nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi o i processi che si differenziano rispetto a quelli già realizzati dall'impresa:

- sul piano delle caratteristiche tecniche (componenti, materiali, software incorporati, facilità d'impiego, semplificazione della procedura di utilizzo, maggiore flessibilità o altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità);
- sul piano dei processi aziendali (tecnologie, impianti, macchinari, software, efficienza delle risorse, affidabilità e sicurezza).

Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione di prototipi o installazioni pilota.

Non sono ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti per:

- apportare migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa;
- risolvere problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa;
- adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente;

- il controllo di qualità dei prodotti o dei processi o per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Design e ideazione estetica

Ai sensi dell'art. 4 del decreto, sono ammissibili al credito di imposta le attività di design e ideazione estetica che hanno ad oggetto innovazioni legate in all'aspetto esterno o estetico dei prodotti, svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, arredo e ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Le innovazioni possono interessare, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e degli ornamenti.

Nel caso di imprese operanti in settori caratterizzati da un rinnovo a intervalli regolari dei prodotti (es. abbigliamento), sono ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari purché presentino elementi di novità.

Trasformazione digitale 4.0 e transizione ecologica

Come disposto dall'art. 5, l'aliquota del credito d'imposta è aumentata dal 6 al 10% nel caso di opere svolte nell'ambito di progetti aventi ad oggetto la trasformazione digitale 4.0 e la transizione ecologica dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori rilevanti interni ed esterni.

Il decreto prosegue elencando puntualmente gli obiettivi che le opere di trasformazione digitale 4.0 devono perseguire.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per fruire del credito di imposta, tali attività devono mirare all'introduzione di soluzioni che consentano, *inter alia*:

- l'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone);

- l'integrazione attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
- soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto;
- blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

Analoghe considerazioni per gli obiettivi di transizione ecologica, elencati a titolo esemplificativo dal decreto. Tra questi figurano:

- progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati (c.d. ecodesign);
- introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Le innovazioni tecnologiche rilevanti devono perseguire obiettivi tali da superare o eccedere gli standard ambientali di legge.


Spese ammissibili

Ai sensi dell'art. 6 del decreto, si considerano ammissibili le spese fiscalmente imputabili (ex art. 109 del D.P.R. n. 917/1986) al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per le imprese che determinano il reddito su base forfettaria, è previsto che quote di ammortamento, canoni di leasing e altre spese ammissibili si assumono per lo stesso importo che sarebbe stato deducibile in via analitica nel periodo di imposta agevolabile.

Con riferimento alle spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato, è precisato che assume rilevanza la retribuzione – comprensiva di ratei, TFR, mensilità aggiuntive, ferie, permessi ed indennità di trasferta relative alle ore impiegate nelle attività ammissibili.

Viene infine specificato che la maggiorazione del 50% dell'importo ammissibile per le spese di personale si riferisce ai soli soggetti – assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale – che alla data dell'assunzione non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati impiegati in precedenza con contratti di lavoro subordinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato.



Ayming worldwide

#furthertogether

www.ayming.it/insights/type/centro-studi-ayming

© 2020 Ayming Italia S.r.l. SB – Tutti i diritti riservati.

I contenuti del presente documento devono intendersi di carattere generale e forniti a mero scopo informativo. Gli stessi non possono considerarsi sostitutivi di una consulenza professionale, né sufficienti e/o esaustivi al fine di prendere decisioni strategiche.